

---

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
Ambito direzionale Diritto penale  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### Procedura di consultazione concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio

Gentili Signore,  
Egredi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera dell'8 settembre 2010 del Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla procedura di consultazione concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale (CP), nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio e Vi ringraziamo per l'opportunità offertaci di formulare il nostro parere.

Innanzitutto, esprimiamo la nostra condivisione sull'avamprogetto nel suo insieme. Esso infatti persegue in modo a nostro avviso adeguato l'obiettivo di armonizzare le sanzioni penali contemplate nella legislazione federale.

Ci permettiamo tuttavia di presentare alcune osservazioni di carattere generale e di esporre delle riserve su qualche norma specifica.

Chiediamo innanzitutto che le modifiche che si ipotizzano con la presente procedura di consultazione siano presentate al Parlamento con un unico messaggio congiuntamente alla riforma sul "diritto sanzionatorio", di cui alla procedura di consultazione aperta con il vostro scritto 30 giugno 2010.

In secondo luogo osserviamo che le prospettate modifiche, soprattutto se collegate con la richiesta dell'opinione pubblica, per una maggiore sicurezza e per un inasprimento delle pene, sono suscettibili di originare un aumento delle giornate di carcerazione con conseguenti costi supplementari a carico dei Cantoni. L'affermazione contenuta nel documento posto in consultazione, secondo cui l'adozione delle modifiche non genererà un aumento delle giornate di carcerazione, non può essere condivisa. Occorre a questo riguardo anche tener conto del fatto che, diversamente da quanto previsto, pure la modifica della parte generale del Codice penale svizzero, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha comportato un aumento delle giornate di carcerazione, anziché una loro diminuzione.

L'avamprogetto mira a sostituire in modo sistematico la sanzione della multa quando l'autore è punibile per un delitto commesso per negligenza. Se da un lato è corretto ridurre in generale la disparità della sanzione per un comportamento commesso intenzionalmente o per negligenza, dall'altro lato, in alcuni casi rimane opportuno mantenere la possibilità di infliggere la multa anziché una pena detentiva o una pena pecuniaria. Ci riferiamo, per esempio, alla maggior parte dei casi di applicazione dell'articolo 33 capoverso 2 della legge sulle armi. L'inasprimento generalizzato delle sanzioni dei reati commessi per negligenza non consente infatti di tenere conto del fatto che spesso in questi casi la sanzione pecuniaria effettiva sotto la forma della multa è di regola sufficiente per segnalare all'interessato l'errore da lui commesso. Inoltre, in taluni casi l'iscrizione del reato colposo nel casellario giudiziale è eccessivo, in considerazione delle conseguenze che essa porta con sé. D'altronde, non crediamo che siano questi i casi in cui si manifesta l'insoddisfazione popolare per condanne lievi.

Abbiamo qualche riserva anche sull'abrogazione di alcune disposizioni. Siamo dell'avviso che i reati non debbano essere stralciati con la motivazione che la condanna è stata pronunciata in pochi casi. Le norme perseguono infatti anche l'obiettivo di prevenire determinati comportamenti. Ci riferiamo, per esempio, all'articolo 213 CP (incesto) o all'articolo 278 (turbamento del servizio militare), che devono essere mantenuti. Domandiamo pertanto che sia esaminato in modo approfondito.

Riguardo alla domanda specifica posta nella Vostra lettera, il Consiglio di Stato condivide il mantenimento del cumulo di una pena detentiva con una pena pecuniaria.

Di seguito formuliamo le nostre osservazioni sulle singole disposizioni.

#### Art. 117 CP (Omicidio colposo)

Condividiamo la modifica proposta (aumento della comminatoria di pena a cinque anni) e la sua motivazione. A volte i sottili distinguo giuridici (come quello tra negligenza colpevole e dolo eventuale) non solo non sono capiti dall'opinione pubblica, ma provocano addirittura un sentimento di distacco verso la giustizia e verso le autorità che sono chiamate ad amministrarla.

#### Art. 122 CP (Lesioni gravi)

Nel commento a questa disposizione figura un'incongruenza. Nell'ultimo paragrafo del commento si indica che la comminatoria penale prevede la "*pena detentiva da due a dieci anni*". In realtà, la norma punisce con una "*pena superiore a due anni e sino a dieci anni*" (si vedano anche le versioni in lingua tedesca e francese del rapporto esplicativo).

#### Art. 140 CP (Rapina)

In generale la rapina è senz'altro un reato grave che deve essere adeguatamente sanzionato. Vi sono però casi in cui oggettivamente e tecnicamente si deve parlare di rapina, ma che possono essere considerati meno gravi (ad esempio uno spintone dato per impossessarsi di una borsetta, di un telefonino o di altro piccolo oggetto che viene recuperato in tempi brevi e restituito alla parte lesa). Per questi già oggi la pena minima di 180 aliquote giornaliere pone problemi pratici (non sempre vi sono attenuanti che permettono di ricorrere all'articolo 48 CP). Si tratta di comportamenti che dovrebbero poter essere trattati nella procedura del decreto d'accusa per evitare lungaggini procedurali, che allungano i tempi della sanzione e che non contribuiscono al ristabilimento di un sano senso della giustizia. Per permettere in futuro di utilizzare lo strumento del decreto, si ritiene opportuno (alla luce della nuova procedura penale federale) mantenere il limite minimo attuale di 180 aliquote giornaliere (6 mesi).

#### Art. 174 CP (Calunnia)

Non reputiamo necessario inasprire la pena minima della cifra 2. Il problema che si pone in questi casi è quello della prova. Nei rari casi in cui si riesce a dimostrare che l'autore ha agito con il proposito deliberato di rovinare la reputazione della parte lesa, ciò è dovuto principalmente all'ammissione dell'autore medesimo. Fissare in 90 giorni la sanzione minima non tiene sufficientemente conto di questo aspetto.

#### Art. 213 CP (Incesto)

Come abbiamo anticipato nella parte introduttiva, non condividiamo la soppressione della punibilità dell'incesto, che deve invece essere mantenuta. D'altronde, anche nell'ambito di una procedura di consultazione concernente la revisione del codice penale non era emersa alcuna volontà di abrogare la norma (FF 2000 2609, 2637).

#### Art. 222 CP (Incendio colposo)

Le nostre osservazioni sulla modifica di questo articolo esulano dall'impostazione data nell'avamprogetto. Intendiamo infatti sensibilizzare le autorità federali su un problema molto pratico che si pone nell'ambito della sanzione dell'incendio colposo. Vi sono casi in cui oggettivamente vi è un incendio (nel senso tecnico-giuridico del termine), un danno a terzi (non eccessivo), nessun pericolo per l'incolumità delle persone e non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 52 e seguenti CP. In tali casi (che spesso avvengono in ambito familiare) dovrebbe essere possibile infliggere la multa anziché una sanzione più severa. La condanna costituirebbe un segnale tangibile che richiama a maggiore prudenza, senza tuttavia gravare eccessivamente sull'autore con un'iscrizione nel casellario giudiziario. Ovviamente resterebbero riservate le vie civili del risarcimento del danno. D'altronde, come l'articolo 221 capoverso 3 CP (incendio intenzionale) prevede una pena attenuata nel caso di danni di lieve importanza, anche l'articolo 222 CP potrebbe contemplare una sanzione più lieve se il danno è contenuto.

#### Art. 225 CP (Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi)

Contrariamente a quanto è indicato nell'ultimo paragrafo del commento di questa norma, nella versione in lingua italiana, il disegno di legge non modifica il titolo marginale dell'articolo.

#### Art. 268 CP (Rimozione di termini di confine pubblici)

Proponiamo di lasciare immutata la comminatoria penale perché, a nostro avviso, la fattispecie deve essere trattata diversamente dal reato della rimozione di termini dell'articolo 256 CP (STEFAN WEHRENBURG, in: BSK Strafrecht II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 268 n. 12 e13).

#### Art. 270, art. 296-298 CP (Reati contro lo Stato, reati contro gli Stati esteri)

Anche se si tratta di reati perseguiti di rado, reputiamo opportuno non ridurre la pena massima comminata. Si tratta infatti di reati che non devono essere sminuiti perché, seppur per certi versi possono avere un'importanza simbolica, in determinate circostanze, possono comportare anche delle conseguenze rilevanti per i rapporti della Svizzera con gli altri Stati.

#### Art. 292 CP (Disobbedienza a ordini dell'autorità)

Condividiamo la trasformazione del reato in delitto, seppur lo scopo principale della norma consista più nel far rispettare la decisione ordinata dall'autorità piuttosto che sanzionare l'autore.

#### Art. 33 cpv. 2 LArm

Nella maggior parte dei casi di applicazione della norma, la sanzione della multa è quella adeguata al grado di responsabilità dell'autore e alla gravità del reato. Si tratta in genere di persone che posseggono armi senza sapere che lo sono ai sensi della nostra legislazione. Le altre fattispecie del capoverso 1 sono peraltro difficilmente ipotizzabili come reati commessi per negligenza. Il solo fatto che il divario tra la sanzione per il reato intenzionale e quello per il reato

colposo sia oggi importante, non giustifica a nostro avviso il cambiamento proposto, che non tiene invece conto della reale portata della norma.

Vogliate gradire l'espressione della massima stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza; Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.